

## Scheda tecnico-finanziaria

Il presente Progetto di Legge ha ad oggetto la costituzione, come recita l'**articolo 1**, di un Fondo di garanzia a copertura dell'80% del credito erogato a persone fisiche che, trovandosi nelle condizioni definite dall'articolo 5 del D.M. 176 del 2014, possono accedere alle misure di microcredito di emergenza. Il PDL comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 2** ha natura regolativa, demandando la gestione ad uno o più operatori autorizzati ai sensi del Titolo V del Testo Unico Bancario, individuati dalla Giunta Regionale con procedure ad evidenza pubblica. Nella definizione dei criteri scelta, si richiede la valorizzazione della prossimità territoriale e l'assicurazione che l'erogazione del finanziamento avvenga nell'ambito di un complessivo progetto di inclusione sociale e finanziaria, che potrà essere anche redatto avvalendosi di soggetti del terzo settore, ferma restando la responsabilità unica del/i gestore/i. Ulteriori disposizioni richiedono alla Giunta la predisposizione di uno schema di progetto da utilizzare per l'istruttoria, così da garantire omogeneità sull'intero territorio regionale, e che l'erogazione del prestito sia comunicata alla Regione, per le normali funzioni di controllo, sia al comune di residenza del beneficiario, affinché l'eventuale erogazione di ulteriori ausili sociali avvenga nella consapevolezza del beneficio già in fruizione.

Le disposizioni di cui al presente articolo collocano la tipologia di spesa dell'intervento nell'ambito delle "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione, chiamata ad emanare futuri atti per il finanziamento delle azioni previste. La disposizione non predetermina infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare. Tempistiche, limiti e modalità di erogazione saranno infatti determinati nell'ambito degli atti che la Giunta dovrà adottare ai sensi del comma 1 dell'art. 2.

L'**articolo 3** si occupa della Norma finanziaria che prevede, a copertura degli oneri introdotti dall'articolo 1, pari a 250.000 € per l'anno 2019, l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del *Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti* del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).